



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Nicola BONTEMPO	Componente, Relatore
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente
Ref. Rosaria DI BLASI	Componente
Ref. Anna PETA	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti predisposte secondo criteri e linee guida definiti unitariamente dalla Corte dei conti;

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012 il quale, tra l'altro, prevede l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005 ai fini della verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio; e che, ove l'esame determini l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del

mancato rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento l'ente locale debba adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, la cui mancata adozione o verifica con esito negativo da parte delle Sezioni regionali di controllo preclude l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 del 11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013", i cui principi vengono confermati, con i relativi adattamenti, anche per l'analisi dell'esercizio 2017, 2018 e 2019 (integrando l'attività di controllo alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. n. 118/2011);

CONSIDERATO che la Sezione - seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie - ritiene che la gravità delle irregolarità contabili meritevoli di segnalazione non sia tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

PRECISATO che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo Ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

CONSIDERATO che l'esame svolto dalla Sezione ha avuto ad oggetto alcuni profili relativi a: risultato di amministrazione, capacità di indebitamento, rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, spesa del personale;

CONSIDERATO che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato

oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione della Provincia di **AREZZO (AR)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

VISTE le Osservazioni formulate dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria svolta dallo stesso sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all'Ente in data 2 febbraio 2023 (prot. n.884) con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 14 febbraio 2023;

CONSIDERATO che l'Ente, in relazione alle citate Osservazioni del M.I. e nei termini sopra indicati, non ha inviato alcuna deduzione o documentazione;

UDITO il relatore, Cons. Nicola Bontempo;

RITENUTO IN FATTO

L'analisi dei rendiconti 2017, 2018 e 2019 della **Provincia di AREZZO (AR)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

Rendiconto 2017

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2017 evidenzia un **avanzo** di €3.010.936,42, poiché, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €16.388.964,05, l'Ente ha costituito le quote accantonate (€2.729.059,46, di cui: (a) fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) €2.028.387,46; (b) fondo contenzioso €600.000,00; (c) fondo perdite società partecipate €1.672,00; (d) fondo rinnovi contrattuali €99.000,00), vincolate (€10.619.073,18, di cui: (a) vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili €2.153.931,03; (b) vincoli derivanti da trasferimenti €7.723.251,75; (c) vincoli derivanti da contrazione di mutui €319.126,76; (d) vincoli formalmente attribuiti dall'Ente €422.763,64) e destinate ad investimenti (€29.894,99) per complessivi €13.378.027,63.

Peraltro, **il detto avanzo va ridefinito in €1.142.058,31** (con un peggioramento di €1.868.878,11 rispetto a quello definito nel rendiconto) poiché l'Ente:

- a. non ha correttamente quantificato l'accantonamento minimo congruo a Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), calcolato utilizzando il metodo ordinario previsto dai principi contabili e pari a €2.028.387,46. La sottostima rilevata, pari a €775.306,68, è dipesa dalla mancata considerazione, nei residui attivi svalutati relativi alla voce "*Imposta provinciale di trascrizione*",

delle poste residuali provenienti dalla gestione di competenza. In sede istruttoria, l'Ente ha infatti attestato che l'accantonamento disposto (€.62.246,02) è stato calcolato unicamente sulla base dei residui attivi al 31/12/2017 provenienti dagli esercizi precedenti (€.62.830,45) in quanto i residui attivi generati dalla gestione di competenza 2017 (€.782.586,02) sono stati interamente incassati entro il mese di febbraio 2018. L'operato dell'Ente non risulta conforme ai principi contabili i quali stabiliscono espressamente le modalità di quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità prevedendo che lo stesso, a rendiconto, debba essere calcolato sull'importo complessivo dei residui attivi presenti al 31 dicembre di ciascun esercizio, sia della competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti (cfr. d.lgs. n.118/2011, All.4/2, esempio n. 5) senza contemplare la possibilità di escludere, dall'ammontare delle suddette poste, quelle incassate nell'esercizio successivo. Dal ricalcolo effettuato in sede istruttoria, sulla base dei dati forniti dall'Ente e relativi all'andamento della riscossione delle poste residuali nel quinquennio di riferimento e dei residui attivi complessivi al 31.12.2017, è emerso che l'accantonamento minimo congruo doveva essere pari a €.837.552,70 anziché a €.62.246,02, come disposto dall'Ente, con una differenza di €.775.306,68. Di talché, per lo stesso importo va incrementato il fondo complessivo accantonato nel R.A. 2017 che viene rideterminato in €.2.803.694,14 anziché in €.2.028.387,46 come accertato dall'Ente;

- b. ha apposto minori vincoli da leggi e principi contabili avendo appostato a tale titolo €.2.153.931,03 anziché €.2.161.611,81, con una differenza di €.7.680,78 di cui: **(b1)** €.7.004,78 per (almeno il 50% dei) proventi da sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. ex art.208 dello stesso; **(b2)** €.676,00 per proventi da sanzioni amministrative per violazioni dei limiti massimi di velocità accertate attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza (art.142 d.lgs. n.285/1992, commi 12-bis e 12-ter);
- c. ha apposto minori vincoli da trasferimenti, avendo appostato a tale titolo €.7.723.251,75 anziché €.8.348.787,98, una differenza di €.625.536,23 riconducibile a parte dell'avanzo realizzato nella gestione di competenza di parte capitale;
- d. ha vincolato minori risorse nei fondi destinati agli investimenti, in cui ha appostato €.29.894,99 anziché €.490.249,41, con una differenza di €.460.354,42. La parte destinata del R.A. 2017, infatti, non risulta sufficientemente capiente alla ricollocazione di tutte le poste aventi generica destinazione agli investimenti delle quali €.329.189,72 di avanzo accertato nel R.A. 2016 (nel R.A. 2016 detta quota è stata accertata dall'Ente nei vincoli formalmente attribuiti. In sede istruttoria l'Ente stesso, nell'attestare l'errata mancata riproposizione nei vincoli, ha ricondotto la sua corretta allocazione nella parte destinata ad investimenti del R.A. 2017, trattandosi di risorse di parte capitale non più necessarie per gli interventi per i quali i sopradetti vincoli erano stati costituiti e, pertanto, da destinare genericamente ad investimenti) e non utilizzato nella gestione 2017, €.141.982,86 di avanzo realizzato nella

gestione della competenza e €19.076,83 di avanzo derivante dalla cancellazione di residui passivi effettuata in sede di riaccertamento ordinario, non compensata dalla cancellazione dei corrispondenti residui attivi.

Inoltre, per quanto riguarda la **gestione di cassa** si deve rilevare che l'Ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta ed integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto dall'art.180 Tuel per le modalità di riscossione e dall'art.195 Tuel per il loro successivo utilizzo. In particolare: **(1)** in sede istruttoria è emersa la non corretta quantificazione della cassa vincolata accertata al termine dell'esercizio 2017 (€18.938.047,69). L'Ente stesso, con determinazione dirigenziale n.1378 del 10/7/2018, infatti, avendo rilevato "*alcuni disallineamenti che si sono verificati in conseguenza dei cambiamenti subiti dal sistema contabile*", ha rideterminato il saldo vincolato al 1° gennaio 2018 in €18.147.963,34, con una differenza di €790.084,35 rispetto al dato accertato al termine dell'esercizio precedente. La nuova quantificazione del saldo vincolato, tuttavia, è stata determinata dall'Ente quale differenza tra i "pagamenti da effettuare" (residui passivi, quote vincolate nell'avanzo e quote confluite nel fondo pluriennale vincolato) e le "somme da riscuotere" (residui attivi) presenti al 1° gennaio 2018. Tale metodologia non è conforme alle indicazioni contenute nei principi contabili in quanto basata su un metodo "presuntivo" che è risultato consentito solo in sede di prima quantificazione della cassa vincolata (1.1.2015), mentre in seguito l'Ente avrebbe dovuto provvedere alla registrazione delle partite vincolate secondo le prescrizioni del principio contabile stesso determinando il valore della cassa vincolata quale risultante degli effettivi flussi di cassa in entrata ed uscita delle poste aventi specifica destinazione, contabilizzati secondo quanto previsto dagli articoli 180, 185 e 195 del Tuel; **(2)** oltre a questo l'Ente non ha opportunamente considerato le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione del Codice della strada (C.d.S.) ai fini della movimentazione e rilevazione della cassa vincolata.

In sede istruttoria, infine, è stato rilevato **il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2017**, giacché i dati gestionali inseriti nel prospetto relativo al monitoraggio del II semestre 2017 del saldo di finanza pubblica inviato al Ministero, che evidenziano un saldo finale positivo pari a €155.000,00 rispetto ad un obiettivo di saldo pari a €0,00, risultano non corretti. In tale prospetto, infatti, la voce "*A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente*" indica €0,00 invece di €463.000,00 (somma corrispondente al valore risultante dal rendiconto 2017, pari a €463.098,98) e la voce "*A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito*" indica €15.005.000,00 invece di €15.004.000,00 (somma corrispondente al valore risultante dal rendiconto 2017, pari a €15.025.735,26, al netto della quota finanziata da debito, pari a €21.251,43 ed attestata dall'Ente in sede istruttoria, per un totale di €15.004.483,83), con una differenza complessiva di €464.000,00; di talché, il nuovo saldo finale, negativo per €309.000,00, non garantisce il rispetto dell'obiettivo programmato.

Rendiconto 2018

Il R.A. al 31.12.2018 evidenzia un **avanzo** di €.2.029.317,40, poiché, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €.16.132.016,34, l'Ente ha costituito le quote accantonate (€.2.777.128,93), vincolate (€.11.061.412,83, di cui: (a) vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili €.1.599.248,03; (b) vincoli derivanti da trasferimenti €.8.120.837,07; (c) vincoli derivanti da contrazione di mutui €.234.809,60; (d) vincoli formalmente attribuiti dall'Ente €.1.106.518,13) e destinate ad investimenti (€.264.157,18) per complessivi €.14.102.698,94.

Giova rilevare che la diversa quantificazione del R.A. 2017, ove erano stati rilevati minori vincoli da trasferimenti per €.625.536,23 e minori vincoli nella parte destinata ad investimenti per €.460.354,42 non si riflette sulla composizione del risultato 2018 in quanto, in sede istruttoria, l'Ente ha attestato che: **-a)** le risorse vincolate da trasferimenti derivanti dalla gestione di parte capitale della competenza dell'esercizio 2017, erroneamente non vincolate nella corrispondente quota vincolata del R.A. 2017, sono state eliminate in sede di riaccertamento ordinario dei residui nell'esercizio 2018 e non sussiste pertanto la necessità di garantire il medesimo vincolo nel R.A. 2018; **-b)** la quota destinata ad investimenti non riallocata nella corrispondente quota del R.A. 2017, nel corso della gestione 2018 è stata utilizzata, mediante applicazione dell'avanzo disponibile alla parte capitale del bilancio, per le medesime finalità che costituivano l'origine delle risorse da destinare agli investimenti nel risultato 2017 ed anche in tal caso, pertanto, non sussiste la necessità di garantire il medesimo vincolo nel R.A. 2018.

Peraltro, **il detto avanzo va ridefinito in €.1.116.131,54** (con un peggioramento di €.913.185,86 rispetto a quello definito nel rendiconto) poiché l'Ente:

- a. ha apposto minori vincoli da leggi e principi contabili per €.7.680,78 per maggiori vincoli emersi dall'istruttoria sul R.A. 2017 *ut supra* e che comportano una diversa determinazione anche del R.A. 2018;
- b. ha apposto minori vincoli nella parte destinata agli investimenti avendo appostato a tale titolo €.264.157,18 anziché €.1.169.662,26, con una differenza di €.905.505,08. La parte destinata del R.A. 2018, infatti, non risulta sufficientemente capiente alla ricollocazione di tutte le poste aventi generica destinazione agli investimenti delle quali €.29.894,99 di avanzo accertato nel risultato nel R.A. 2017 e non utilizzato nella gestione 2018 (al netto della quota di €.460.354,42, il cui mancato vincolo nella parte destinata al termine dell'esercizio 2017, accertato a seguito della svolta istruttoria sul R.A. 2017, non si riflette sulla composizione del R.A. 2018), €.1.127.702,27 di avanzo realizzato nella gestione della competenza e €.12.065,00 di avanzo derivante dalla cancellazione di residui passivi effettuata in sede di riaccertamento ordinario, non compensata da cancellazione dei corrispondenti residui attivi.

Inoltre, per quanto riguarda la **gestione di cassa** si deve rilevare che l'Ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto dall'art.180 Tuel per le modalità di riscossione

e dall'art.195 Tuel per il loro successivo utilizzo. In sede istruttoria è stata infatti rilevata la non corretta quantificazione della cassa vincolata accertata al termine dell'esercizio (pari a €16.527.594,11) in quanto calcolata considerando, quale saldo al 1° gennaio 2018, l'importo di €18.147.963,34 risultato non correttamente quantificato per quanto emerso dall'istruttoria sul R.A. 2017 *ut supra*, cui si rinvia per gli aspetti normativi e procedurali attinenti alla corretta definizione della cassa vincolata. Inoltre, si rileva che l'Ente, anche nell'esercizio 2018, non ha considerato le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione del C.d.S. ai fini della movimentazione e rilevazione della cassa vincolata.

Rendiconto 2019

Il R.A. al 31.12.2019 evidenzia un **avanzo** di €3.050.004,39 poiché, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €14.484.620,04, l'Ente ha costituito le quote accantonate (€2.760.835,63), vincolate (€8.661.150,40, di cui: (a) vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili per €315.808,32; (b) vincoli derivanti da trasferimenti per €7.513.590,98; (c) vincoli derivanti da contrazione di mutui per €66.203,83; (d) vincoli formalmente attribuiti dall'Ente €765.547,27) e destinate ad investimenti (€12.629,62) per complessivi €11.434.615,65.

Giova rilevare che la diversa quantificazione del R.A. 2018, in relazione ai minori vincoli rilevati nella parte destinata ad investimenti per €905.505,08, non si riflette sulla composizione del risultato 2019 in quanto, in sede istruttoria, l'Ente ha attestato che la suddetta quota, seppur erroneamente non riallocata nella parte destinata ad investimenti del R.A. 2018, nel corso della gestione 2019 è stata utilizzata, mediante applicazione dell'avanzo disponibile alla parte capitale del bilancio, per le medesime finalità che costituivano l'origine delle risorse da destinare agli investimenti nel risultato 2018.

Peraltro, **il detto avanzo va ridefinito in €3.030.244,26** (con un peggioramento di €19.760,13 rispetto a quello definito nel rendiconto) poiché l'Ente:

- a. ha apposto minori vincoli da leggi e principi contabili per €12.380,25, di cui in particolare: **(a1)** €7.680,68, relativi ai maggiori vincoli emersi dall'istruttoria sul R.A. 2017 *ut supra* e che comportano una diversa determinazione anche del R.A. 2019; **(a2)** €4.699,47 per (almeno il 50% dei) proventi da sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. ex art.208 d. lgs. n.285/1992;
- b. ha apposto minori vincoli da trasferimenti avendo appostato a tale titolo €7.513.590,98 anziché €7.520.970,86, con una differenza di €7.379,88 riconducibile ad avanzo derivante dalla cancellazione di residui passivi effettuata in sede di riaccertamento ordinario, non compensata dalla cancellazione dei corrispondenti residui attivi.

Inoltre, per quanto riguarda la **gestione di cassa** si deve rilevare che l'Ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto dall'art.180 Tuel per le modalità di riscossione e dall'art.195 Tuel per il loro successivo utilizzo. In sede istruttoria è stata infatti

rilevata la non corretta quantificazione della cassa vincolata accertata al termine dell'esercizio (pari a €.17.147.247,95) in quanto calcolata considerando, quale saldo al 1° gennaio 2018, l'importo di €.18.147.963,34 risultato non correttamente quantificato per quanto emerso dall'istruttoria sul R.A. 2017 *ut supra*, cui si rinvia per gli aspetti normativi e procedurali attinenti alla corretta definizione della cassa vincolata. Inoltre, l'Ente, pur avendo tenuto conto, ai fini della sua movimentazione e rilevazione, delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada, ha ivi considerato i flussi del solo esercizio 2019, senza rideterminare quelli relativi agli esercizi precedenti ove dette entrate, come emerso dall'istruttoria condotta sul R.A. 2017 e 2018, non erano state considerate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come emerge dalla parte in Fatto che precede, l'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 della **Provincia di AREZZO (AR)** si è concluso con la rilevazione di irregolarità attinenti: **(A)** alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione (R.A.) per tutti gli esercizi considerati per effetto dell'errata determinazione della componente vincolata (per legge in tutti gli esercizi esaminati, da trasferimenti nel 2017 e 2019), destinata agli investimenti (negli esercizi 2017 e 2018) e accantonata (al FCDE nell'esercizio 2017); **(B)** alla non corretta e integrale contabilizzazione, in tutti gli esercizi considerati, dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione (quantificati mediante una metodologia non conforme ai principi contabili; e senza la loro integrale contabilizzazione, con particolare riferimento ai proventi da sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada; **(C)** al mancato rispetto del saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2017.

In proposito si rileva quanto appresso.

A. La non corretta definizione delle componenti del R.A. degli esercizi 2017, 2018 e 2019, per effetto dell'errata determinazione della componente vincolata, destinata agli investimenti ed accantonata dello stesso, costituisce una irregolarità contabile, in quanto risorse che dovevano essere vincolate al finanziamento di specifici interventi o al finanziamento generico di investimenti risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura e risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione, da considerarsi pertanto indisponibili, divengono invece disponibili. Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, comporta un'errata rappresentazione del R.A. che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto e la sana gestione finanziaria. La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione di adeguati interventi correttivi la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata nel prossimo ciclo di controllo, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente deliberazione.

B. La non corretta ed integrale contabilizzazione ex artt.180 e 195 Tuel dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, (quantificati mediante una metodologia non conforme ai principi contabili, e senza la considerazione delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al C.d.S., che gli artt.142, comma 12-ter e 208, comma 4, dello stesso destinano a specifici interventi che l'Ente deve individuare tra quelli elencati), non permette di definire l'ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l'eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art.195 Tuel; non consente la verifica del rispetto dell'art.222 Tuel; e comporta, inoltre, una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell'Ente e allegato al rendiconto della gestione di cui all'art.226 Tuel. L'irregolarità in discorso - che, oltre a porsi in contrasto coi principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio, è anche suscettibile di incidere sulla corretta gestione dei flussi di cassa e sulla loro verificabilità, potendo ostacolare l'emersione di eventuali situazioni di precarietà del bilancio quali quelle connesse all'eventuale ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti, sintomo, a sua volta, dell'impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio - pur non associandosi, nel caso di specie, ad una condizione di squilibrio del bilancio (stante la presenza di un saldo positivo della parte disponibile del R.A. degli esercizi esaminati), comporta comunque una distorta rappresentazione dei dati di consuntivo che, al fine di assicurare il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di consuntivo e la regolare e sana gestione finanziaria, dev'essere corretta dall'Ente, garantendo una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa, attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare, la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata nel prossimo ciclo di controllo, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente deliberazione.

C. La non corretta indicazione, nel prospetto relativo al monitoraggio del II semestre 2017 del saldo di finanza pubblica, delle poste relative del fondo pluriennale vincolato e la rilevazione di un saldo finale negativo (pari a €309.000,00) in luogo del saldo finale positivo rilevato dall'Ente (pari a €155.000,00) esige - pur dopo che l'art.1, comma 2-sexies, d.l. 25.7.2018 n.91 conv. con l. 21.9.2018 n.108 ha disposto la disapplicazione, nei confronti degli Enti di area vasta del sistema sanzionatorio previsto per la violazione in parola - la rideterminazione delle risultanze del saldo, da trasmettere a questa Sezione nonché agli organismi competenti. Il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2017, oltre a costituire una violazione di legge, pregiudica il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai quali debbono concorrere gli enti locali, in osservanza dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica richiamati dalla legge. L'accertamento dell'irregolarità in discorso, ai sensi dell'art.148 bis Tuel, avrebbe comportato la necessità di adozione di tempestivi interventi correttivi volti a ricondurre la dinamica dei saldi finanziari del bilancio nel quadro definito dalle norme relative alle regole

di finanza pubblica; interventi la cui necessità nel caso di specie è, tuttavia, venuta meno in ragione del fatto che l'irregolarità stessa risulta già sanata nell'esercizio 2018, al termine del quale l'obiettivo del saldo di finanza pubblica risulta rispettato.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- 1) in relazione all'errata rappresentazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, ritiene necessario che l'Ente provveda alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto di tale esercizio come indicato in parte motiva (e ai conseguenti necessari aggiustamenti dei rendiconti e dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre anche in relazione alla eventuale copertura di spese effettuata con quote di avanzo non correttamente accertate al termine degli esercizi qui esaminati) attraverso la adozione di apposita delibera consiliare che dovrà essere trasmessa alla Sezione e la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata dalla Sezione stessa nel prossimo ciclo di controllo;
- 2) in relazione alla non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, ritiene necessario che l'Ente provveda alla verifica della corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi, garantendo una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa, attraverso la adozione di apposita delibera consiliare che dovrà essere trasmessa alla Sezione e la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata dalla Sezione stessa nel prossimo ciclo di controllo;
- 3) in relazione alle irregolarità inerenti al saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2017, per le considerazioni espresse in parte motiva, l'Ente dovrà provvedere alla rideterminazione delle risultanze del saldo di finanza pubblica, che dovrà essere trasmessa a questa Sezione oltre che agli organismi competenti;
- 4) dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia, all'Organo di revisione dell'Ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.31 d.lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 marzo 2023.

IL RELATORE / ESTENSORE

(Cons. Nicola BONTEMPO)
(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

(Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA)
(firmato digitalmente)



Depositata in segreteria 21 marzo 2023.

Il funzionario preposto al servizio di supporto

incaricato Claudio FELLI

(firmato digitalmente)